



FONDAZIONE
BCC CARATE BRIANZA
Ente Filantropico

FONDAZIONE BCC CARATE BRIANZA - ENTE FILANTROPICO

Via Silvio Pellico 3 – 20841 CARATE BRIANZA (MB)

Cod. Fisc. 91156350158

STATUTO SOCIALE

***APPROVATO IL 13/11/2024
E INTEGRATO IL 16/05/2025***

Art.1

Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata:

"Fondazione BCC Carate Brianza - Ente Filantropico"

(di seguito detta anche "la Fondazione")

Di tale denominazione, si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in Carate Brianza (MB).

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 9 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'Estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi e Finalità

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa persegue finalità filantropiche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale legate alle persone nel contesto sociale in cui le stesse vivono ed operano e, pertanto: attività di natura civica, solidaristica, di utilità sociale in genere, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha lo scopo di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, porre in essere le seguenti attività:

- a. raccogliere risorse ed erogarle a titolo filantropico a sostegno di progetti e di enti del terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi;
- b. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;
- c. promuovere, anche in partnership con uno o più soggetti che esercitano l'attività di intermediazione filantropica, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare a fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a enti del Terzo settore;

d. investire, in strumenti di finanza sociale quali, a titolo esemplificativo strumenti di microcredito, obbligazioni sociali (social bond), strumenti finanziari partecipativi, mirati, in particolare, al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale.

3.2 L'attività di erogazione e di investimento, in conformità all'art 38 del D.Lgs. n. 117/2017, deve svolgersi con modalità tali da promuovere il più possibile lo sviluppo duraturo e la crescita equilibrata dei beneficiari.

3.3 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei seguenti principi:

. la Fondazione opera con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente Statuto;

. la Fondazione incentiva e agevola donazioni di persone ed enti per il sostegno delle attività istituzionali e, nel rispetto della propria autonomia, ricerca la collaborazione delle istituzioni e degli enti che perseguano finalità o svolgano attività funzionali alla realizzazione degli scopi della Fondazione, inclusi enti del Terzo Settore, imprese e cittadini;

. la Fondazione, per le proprie iniziative, raccoglie fondi presso terzi secondo criteri di verità, trasparenza, eticità e correttezza, nel rispetto delle specifiche linee guida indirizzate agli enti del Terzo settore, dando evidenza dei costi e dei risultati di ciascuna iniziativa e dell'attività nel suo complesso.

La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito Internet, nel proprio bilancio sociale e con ogni altra modalità idonea ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

3.4 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.

3.5 La Fondazione può, inoltre, compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali (ad eccezione di qualsiasi attività che sia riservata alle banche, agli istituti di credito, agli intermediari finanziari, nonché ad eccezione di ogni attività mobiliare e finanziaria che sia considerabile "rivolta da e nei confronti del pubblico" e, pertanto, nel pieno rispetto di tutta la normativa, vigente e futura, chiamata a regolare la materia del credito e della finanza).

La Fondazione può inoltre amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, o comodataria, o comunque posseduti a qualsivoglia altro titolo.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, essa potrà:

a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché

- richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- b. acquistare o locare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di Enti del Terzo settore;
 - c. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 - d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;
 - e. ricevere donazioni di natura mobiliare o immobiliare;
 - f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 - g. costituire o partecipare a società e imprese sociali strumentali al perseguimento delle proprie finalità.

3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

3.7 Nell'ottica di perseguire lo sviluppo del benessere e di conferire strumenti di rilevanza socio culturale nei confronti delle persone che risiedono ed operano nel contesto territoriale di Monza e della Brianza, nonché delle province di Milano, Como e Pavia, la Fondazione, sempre nel pieno rispetto della normativa di cui al D.lgs. 117/2017, in forza del legame che intercorre, sin dalla sua costituzione, con la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, intende proporre e favorire iniziative, sotto qualsiasi forma, di tipo socio, culturale, assistenziale e ricreativo, nei confronti dei soci della suddetta Banca, quali risultanti iscritti al libro soci alla data dell'assunta delibera introduttiva della integrazione statutaria di cui al presente punto 3.7.

Art. 4

Patrimonio

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal Fondo di Dotazione;
- b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c. da lasciti testamentari e da donazioni destinati alla Fondazione, con riguardo agli scopi specificamente perseguiti dalla stessa;
- d. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;

f. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività filantropica statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dovrà essere gestito nel rispetto del principio della sua migliore valorizzazione.

4.3 La Fondazione gestisce il patrimonio, con modalità organizzative interne, idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per il sostegno ai diversi progetti sostenuti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

4.4 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla Legge, l'Organo amministrativo, senza indugio, deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'Ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Art. 5

Fondo di gestione

5.1 Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a. i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- b. i contributi pubblici e privati, elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- c. le entrate derivanti dall'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017;
- d. ricavi, rendite, proventi, entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e. eventuali altre entrate compatibili con la qualifica di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono destinate al funzionamento della Fondazione stessa e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Organi della Fondazione

6.1 Sono Organi della Fondazione:

- . il Presidente della Fondazione;
- . il Vice Presidente, ove nominato;
- . il Consiglio di Amministrazione;
- . l'Organo di Controllo.

6.2 Agli amministratori è riconosciuto un emolumento annuale, nonché il rimborso delle spese sostenute a ragione dell'incarico ricoperto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.L. n. 48/2023. Nei limiti

consentiti dalle norme testé richiamate, è, altresì riconosciuto un compenso per ciascun componente dell'Organo di Controllo o per l'unico componente di esso, in caso di Organo monocratico, oltre al rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'incarico ricoperto e per le verifiche svolte.

Art. 7

Consiglio d'Amministrazione

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre), fino ad un massimo di 5 (cinque) membri.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità:

- i primi componenti di tale organo collegiale vengono nominati in seno all'atto costitutivo e durano in carica per l'intero periodo previsto statutariamente per la durata del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione;
- alla scadenza di ciascun mandato, ferma la possibilità (ove consentito dalla Legge) di rielezione di alcuno o alcuni dei membri che sono stati tali durante il mandato scaduto, i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno eletti, per la loro maggioranza (due, in caso di Organo di amministrazione composto da tre membri; tre, nel caso di Organo di amministrazione composto da cinque membri), dal Consiglio di Amministrazione uscente, con delibera di nomina assunta dalla maggioranza dei suoi componenti;
- i "restanti Consiglieri" vengono nominati (dietro preventiva designazione effettuata da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione della futura "Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio - Società Cooperativa" che siano residenti e/o operanti nei Comuni ricompresi nell'area territoriale delle province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Pavia) dal Consiglio di Amministrazione della suddetta Banca, tra i soci della Banca stessa che siano espressione del medesimo territorio dell'area geografica delle province di Monza e Brianza, Lecco, Como e Pavia.

La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tra i componenti dello stesso, (carica che coincide con il Presidente della Fondazione) è affidata ad una deliberazione assunta con una maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, della quale maggioranza, dovrà essere parte almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nominati dalla futura "Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio - Società Cooperativa" (a seguito di avvenuta fusione) scelto, secondo le modalità di nomina sopra richiamate per la nomina dei "restanti Consiglieri".

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi. La loro scadenza coincide temporalmente con la data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili (ove consentito dalla Legge) fino ad un massimo di 3 (tre) mandati.

Il Consiglio deve essere ricostituito integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

7.3 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di amministrazione della Fondazione dovrà procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e alle modalità di nomina di cui al superiore comma 1 del presente articolo e, pertanto, la nomina del sostituto è affidata alla maggioranza dei componenti in carica, se il consigliere dimessosi, decaduto, impedito o deceduto, era stato nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione uscente, ed invece dal Consiglio di Amministrazione della futura "Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio - Società Cooperativa" (a seguito di avvenuta fusione) a mezzo di deliberazione assunta, secondo le modalità di designazione richiamate al precedente comma 1 del presente articolo per la nomina dei "restanti Consiglieri", se il consigliere dimessosi, decaduto, impedito o deceduto, era stato nominato dalla Banca stessa.

Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina.

7.4 Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio può essere dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Consigliere interessato.

Sono, inoltre, cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, escluso dal computo il Consigliere interessato.

7.5 Per la sostituzione del Consigliere decaduto o escluso si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 3.>>;

Art. 8

Poteri del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

8.2 In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a. nomina, tra i propri membri, il Presidente, secondo le modalità previste dagli articoli 7, comma 1 e 10, comma 1;
- b. nomina, ove si ritenga opportuno, tra i propri membri, a maggioranza, il Vice Presidente;
- c. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- d. delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;

- e. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- f. approva i regolamenti interni;
- g. redige e approva annualmente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- h. predispone ed approva il bilancio preventivo;
- i. definisce la struttura operativa ed organizzativa della Fondazione;
- l. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- m. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché sull'acquisto e alienazione di beni immobili;
- n. amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere gestito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- o. istituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017 per quanto applicabile;
- p. decide la destinazione degli avanzi di gestione;
- q. delibera, a maggioranza assoluta dei propri membri, le modifiche allo Statuto;
- r. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- s. delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- t. delibera su ogni altra materia che il presente statuto non attribuisca ad altri Organi dalla Fondazione.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori ai sensi del presente Statuto è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Convocazione e quorum

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età, almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, con termini più brevi. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante sistemi di video o tele conferenza.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo designato dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri

o dall'Organo di controllo. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando intervengono, anche per video o tele conferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.3 Le riunioni del Consiglio vengono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

9.4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, specifico regolamento per l'approvazione di operazioni aventi rilevanza straordinaria per la vita della Fondazione.

9.5 Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, né di veto, ma con facoltà di intervento alla discussione: il Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Società Cooperativa"; coloro che sono invitati dal Presidente della Fondazione, in relazione all'importanza degli argomenti previsti all'ordine del giorno delle riunioni e purché tali argomenti siano attinenti alle finalità statutarie della Fondazione; relatori tecnici o esperti nelle materie trattate.

9.6 Il verbale dell'adunanza deve constare della firma del Presidente e del Segretario che viene, di volta, in volta, scelto nel corso delle adunanze.

9.7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante sistemi di video o tele conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10

Presidente e Vice Presidente

10.1 Il Presidente della Fondazione, la cui carica coincide con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato mediante deliberazione assunta con una maggioranza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima della quale dovrà essere parte almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla futura "Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio - Società Cooperativa" (a seguito di avvenuta fusione) scelto secondo le modalità di nomina dei "restanti Consiglieri",

richiamate al precedente articolo 7, comma 1.

Il Vice Presidente, ove previsto, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.

10.2 In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

10.3 Il Presidente della Fondazione:

- ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- cura direttamente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva che dovrà essere convocata entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente;
- può agire e resistere avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale;
- può svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- può sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- sovrintende e vigila ogni attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento dei servizi e al loro miglioramento;
- esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali nonché deleghe specifiche ai Consiglieri;
- ha facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
- può proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione.

10.4 Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione.>>;

Art. 11

Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della futura "Banca di Credito Cooperativo Carate e Treviglio - Società Cooperativa" (a seguito di avvenuta fusione). nel rispetto ed in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

11.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Potrà, quindi, essere composto da un membro effettivo ed uno supplente oppure da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile.

11.3 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade dal proprio mandato al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio sociale successivo alla nomina ed è sempre riconfermabile.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017 o qualora ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

11.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del predetto Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

11.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

11.8 A tal fine, essi possono chiedere agli Amministratori no-tizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.9 Le riunioni dell'Organo di Controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante sistemi di video o tele conferenza, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione effettuate mediante ricorso a tali sistemi.

11.10 Salvo quanto previsto dal precedente comma 5, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una società di Revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 12

Esercizio finanziario, bilancio, utili e avanzi di gestione

12.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

12.2 Entro centoventi giorni dal termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa o di missione, con le modalità previste dall'art.13 del D.Lgs. n. 117/2017.

12.3 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo Amministrativo deve, inoltre, redigere, il bilancio sociale e depositarlo ai sensi di legge.

12.4 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, Amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13

Scioglimento ed estinzione

13.1 Nei casi previsti dalla Legge e se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione o l'estinzione della Fondazione.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede quindi, in caso di estinzione o scioglimento, alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i suoi membri.

13.3 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore, con finalità analoghe, secondo le disposizioni o indicazioni del Presidente della Fondazione pro-tempore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

13.4 In caso di beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 14

Trasformazione, fusione e scissione

14.1 È ammessa la trasformazione, fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'art. 42 bis del Codice Civile.

Art. 15

Norme residuali

15.1 Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di Ente del Terzo Settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

15.2 Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile nonché le norme previste dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.